



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 69, comma 1, lett. b della Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 che ha disposto che il Presidente della Regione, su proposta degli Assessori competenti, deve determinare con proprio decreto gli Ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato in Sicilia e le loro modalità di costituzione;
- VISTO** Il D.P.Reg. del 16 maggio 2000 n.114, con il quale sono stati delimitati gli Ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato in Sicilia;
- VISTO** Il D.P.Reg. 7 agosto 2001 che ha disciplinato le modalità di costituzione delle Autorità d'Ambito Ottimale del servizio idrico integrato in Sicilia, nelle forme della Convenzione di cooperazione di cui all'art. 31 del TUEL o del consorzio di cui all'art. 30 del TUEL e sono stati definiti gli schemi di convenzione e di atto costitutivo del consorzi, attribuendo ai Presidenti delle rispettive Province di riferimento le funzioni di Presidente dell'Autorità e di ente coordinatore;
- VISTO** l'art. 49, comma 1, della Legge regionale 12 maggio 2010 n.11, con il quale è stata disposta la cessazione delle Autorità d'Ambito territoriale ottimali, istituite nella Regione, in applicazione dell'art. 148 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- VISTA** la Legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, che ha posto in liquidazione le Autorità d'ambito territoriale ottimale, con l'attribuzione delle funzioni di Commissario Straordinario e Liquidatore ai Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle disciolte Autorità, coincidenti con i Presidenti delle Province;
- VISTA** la Circolare del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 6854 del 20 febbraio 2013, contenente le direttive per i Commissari Straordinari e Liquidatori delle Autorità d'ambito del servizio idrico integrato;
- VISTA** la Legge regionale 11 agosto 2015 n.19, recante <<Disciplina in materia di risorse idriche>>;
- VISTO** il D.P.R.S. 27 giugno 2019, n.12 recante *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, della legge regionale 17 marzo 2016,n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6, e successive modifiche e integrazioni”*, che intesta in capo all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità-Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti la *“ il controllo e regolazione del sistema gestionale degli Ambiti e del Sovrambito”*;
- VISTO** il parere prot. n. 22726/130.2016.11 dell'8 novembre 2016, con il quale l'Ufficio Legislativo e Legale ha chiarito che il soggetto titolare del potere di nomina del Commissario straordinario e Liquidatore dell'Autorità d'Ambito Ottimale in liquidazione è il Presidente della Regione, e ciò nella veste di soggetto legittimato ad individuare l'Organo rappresentativo per ciascun Ambito territoriale Ottimale ed alla luce dell'art. 69, comma 1, lett. b della Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
- VISTO** il D.P.Reg. n.11 dell'1 marzo 2017, che ha nominato Commissario Straordinario e Liquidatore dell'Autorità d'Ambito territoriale Ottimale 1- Palermo in liquidazione (di seguito: A.A.T.O. 1-Palermo in liquidazione) il Dott. Giovanni Angileri, dirigente

22/11/19 D.P. 583/4AB

dell'Amministrazione regionale, per l'espletamento delle operazioni di liquidazione, nonché per la gestione ordinaria dell'ente fino al subentro del nuovo ente di governo, denominato Assemblea Territoriale Idrica (ATI), nelle funzioni di regolazione, vigilanza e controllo del servizio idrico integrato già attribuite alle Autorità d'Ambito Ottimale;

- VISTA** la nota di di prot. n. 4057 del 5 ottobre 2017, di richiesta adozione di Decreto Presidenziale di Liquidazione Coatta Amministrativa, con allegata deliberazione n. 3 di pari data del Commissario Straordinario e Liquidatore, corredata dal parere del Revisore dei Conti, laddove viene evidenziato un disavanzo di competenza che non garantisce gli equilibri di finanza pubblica. In particolare il disavanzo di parte corrente nel 2017 è pari a 861.081,78 Euro e diventa di 2.106.154,05 nel 2018 e nel 2019, a causa della totale assenza delle entrate del Titolo 1° e 2°, non consentendo all'Ente di far fronte agli impegni.
- VISTA** la nota di reitera, prot. n.750 del 18 gennaio 2018, con la quale l' A.A.T.O. 1-Palermo in liquidazione ha chiesto alla Regione l'adozione del medesimo provvedimento presidenziale di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2017, n.8;
- VISTA** la nota prot. n.1294 del 15 marzo 2018 con la quale l'A.A.T.O.1-Palermo in liquidazione, nel riscontrare la nota prot. n.706 del 6 marzo 2018 dell'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni, argomentando in ordine alle perplessità da quest'ultimo sollevate sull'applicabilità dell'art.4, l.r. n.8/2017 cit., ribadiva la propria richiesta alla Regione di adozione del decreto presidenziale di liquidazione coatta amministrativa;
- VISTA** la nota prot. n.1750 del 13 aprile 2018 con la quale l'Autorità d'Ambito Ottimale 1-Palermo in liquidazione ha reiterato la richiesta alla Regione di adozione del decreto presidenziale di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2017, n.8, stante la crescente gravità della situazione finanziaria dell'ente e la conseguente ingovernabilità dello stesso; richiesta ribadita con nota prot. n.2015 del 2 maggio 2018;
- VISTA** la nota prot. n.2254 del 30 luglio 2018 con cui l'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni ha trasmesso il parere prot. n.16360.40/11/2018 del 19 luglio 2018 dell'Ufficio legislativo e legale, che chiarisce l'ambito soggettivo di applicazione dell'art.4, comma 1, l.r. n.8/2017 cit., escludendone l'applicabilità alle Autorità d'Ambito Ottimale in liquidazione del servizio idrico integrato;
- PRESO ATTO** che, alla stregua di quanto dedotto e rappresentato, rimanendo esclusa la possibilità di adozione del decreto presidenziale ex art.4, comma 1, l.r. n.8/2017 cit., si è reso necessario, comunque, procedere alla nomina del legale rappresentante dell'A.A.T.O.1-Palermo in liquidazione;
- VISTO** il D.P. Reg n. 623/Gab del 20 Novembre 2018, di nomina del Commissario straordinario e Liquidatore, dott. Giuseppe Terranova;
- VISTO** il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 17965/99/11/2019 dell'8 agosto 2019, il quale, oltre a ribadire quanto già dedotto nel precedente avviso n.16360.40/11/2018 del 19 luglio 2018, precisa che nel caso di specie *“soltanto una apposita legge regionale potrebbe consentire agli AATO idrici, con i necessari adeguamenti, le norme in materia di liquidazione coatta amministrativa”*;
- VISTA** la recente Legge Regionale n. 17 del 16 ottobre 2019 laddove l'art. 7, reca le disposizioni in materia di Autorità d'Ambito Ottimali in liquidazione e dispone che *nei casi in cui il bilancio dell'ente presenti una situazione di disavanzo di competenza di almeno due esercizi consecutivi, ovvero si trovi in stato di insolvenza, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per l'Energia e i servizi di pubblica utilità, si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa.*
- VISTA** la deliberazione riguardante lo squilibrio finanziario ancora esistente, confermata con delibera n. 01 del 24.10.2019 del Commissario pro-tempore dell'AATO Palermo 1,

segm D.P. 588/AAO

corredata dal parere aggiornato da parte del Revisore Unico dei Conti laddove si accerta la persistenza della medesima criticità, acclarata con la citata deliberazione n. 3 del 5 ottobre 2017, riguardo il disavanzo di competenza per gli anni 2017, 2018 e 2019 con conseguente impossibilità di garantire il pareggio finanziario complessivo.

RAVVISATA l'esistenza dei presupposti previsti dall'art. 7, della citata l.r. n.17/2019 ai fini dell'assoggettamento dell'Autorità d'Ambito Ottimale il liquidazione Palermo 1 alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

VISTO il *curriculum vitae* del DOH. GIUSEPPE TERRANOVA dirigente/funziario direttivo dipendente dell'Amministrazione regionale;

ATTESO che la nomina avrà efficacia a seguito dell'acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconfiribilità previste ai sensi del D.lgs. n. 39/2013, che il commissario designato dovrà produrre;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale per l'Energia ed i servizi di Pubblica utilità,

DECRETA

Art. 1

1. In conformità alle premesse, che costituiscono parte integrante del presente decreto, è disposta la procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'Autorità d'Ambito Ottimale Palermo 1, già in liquidazione.

Art. 2

In attuazione di quanto previsto dall'art.1 del presente decreto, il Commissario Straordinario e Liquidatore, già nominato con D.P. Reg. n. 623/Gab del 20 novembre 2108, cessa ed è nominato Liquidatore dell'Autorità D'Ambito territoriale Ottimale di Palermo in liquidazione il dott.

GIUSEPPE TERRANOVA

per l'espletamento delle operazioni di liquidazione, con richiamo al titolo V, artt. 194-215 del Regio Decreto 16 Marzo 1942, n. 267. La nomina avrà efficacia a seguito dell'accettazione e dell'acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconfiribilità previste ai sensi del D.lgs. n. 39/2013.

Art. 3

Il Commissario Liquidatore provvede alla liquidazione dell'Ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di posti resosi vacanti e provvede all'estinzione dei debiti nei limiti delle risorse disponibili, ovvero da quelle che si ricavano dalle attività di liquidazione del patrimonio dell'Ente, alla data del provvedimento Presidenziale. Ogni atto contrario è nullo.

Art. 4

L'Autorità di Vigilanza, con funzioni di indirizzo e controllo è posta in capo al Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti in considerazione delle competenze allo stesso assegnate in materia di controllo e regolazione del sistema gestionale degli Ambiti e del Sovrambito dal D.P. Reg. 27 giugno 2019, n.12;



Segm D.P. 588/GAB

Art. 5

Con successivo decreto del Presidente della Regione Siciliana, da emanare entro trenta giorni dall'accettazione, è nominato il Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 198 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

Art. 6

1. Al commissario liquidatore è dovuta, ove spettante, a carico dell'Autorità d'ambito ottimale in liquidazione, un'indennità di funzione lorda mensile prevista dal D.P. n. 138/Serv.4/S.G dell'8.5.2019 - prima colonna dell'allegato A - in rapporto alla popolazione servita e rilevata nell'ultimo censimento dell'anno 2011, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.49, comma 26, della l.r. 7 maggio 2015, n.9.

Art. 7

Il presente Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ai sensi dell'art.197 del Regio Decreto 16 Marzo 1942, n. 267 ed assolve anche gli obblighi previsti dall'art. 68, della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014.

L'Assessore

Dott. Alberto Pierobon





**IL PRESIDENTE
Musumeci**

